



**LOSTUDIOCOMMERCIALE S.R.L. STP**

---

via Pomposa, 43/A int. B  
47924 Rimini (RN)  
tel. 0541/1835500 - 4830898  
fax 0541/480642  
e-mail info@lostudiocommerciale.it

### **SERVIZIO CIRCOLARI**

**06/02/2018**

---

## **COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE (CLIENTI) E RICEVUTE (FORNITORI) – “SPESOMETRO”**

### **2° SEMESTRE 2017 – SCADENZA 06/04/18**

Per effetto del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 05/02/2018 il **termine per l'invio della comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017** slitta dal 28/02/2018 al **06/04/2018**.

Tra le novità del modello segnaliamo una riduzione delle informazioni richieste nonché la possibilità, per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente, di comunicare i dati relativi al documento riepilogativo anziché quelli dei singoli documenti.

**Inviatiamo i clienti che predispongono autonomamente il modello a farcelo pervenire per l'invio telematico entro e non oltre il 31/03/2018.**

Ricordiamo le **sanzioni** relative a tale adempimento:

Per effetto dell' **articolo 11 comma 2-bis del D.Lgs. 471/1997** in caso di **omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse/ricevute** è prevista l'applicazione della **sanzione di euro 2 per ciascuna fattura, con un massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre**. La sanzione è "ridotta" alla metà (1 euro) per ciascuna fattura, con un massimo di euro 500, se la trasmissione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la comunicazione corretta dei dati (in precedenza presentata in modo errato). **Non opera il cumulo giuridico** di cui all'**articolo 12, D.Lgs. 472/1997**.

## **COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA**

### **4° TRIMESTRE 2017 O OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 – SCADENZA 28/02/18**

**L'obbligo di presentazione telematica dell'adempimento in oggetto è stato istituito per i soggetti passivi IVA** in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'art.4, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225. **Nella presente Comunicazione il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta** effettuate ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli artt. 73, primo comma, lettera e) e 74, quarto comma; **la Comunicazione va presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito e la scadenza per le liquidazioni IVA del 4° trimestre 2017 o dei mesi di ottobre-novembre-dicembre 2017 è il 28/02/18.** La Comunicazione deve essere presentata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con eccezione di quella relativa al 2° trimestre 2017 o dei mesi di aprile-maggio-giugno 2017 la cui scadenza è stata il 16/09/17.

Per quanto riguarda i clienti a cui teniamo la contabilità sarà nostra cura predisporre ed inviare la Comunicazione entro le scadenze previste (periodicità trimestrale, anche in caso di liquidazioni IVA mensili), mentre invece per quanto riguarda i **clienti che predispongono autonomamente il modello li invitiamo a farcelo pervenire per l'invio entro e non oltre il 20/02/2018.**

L'obbligo riguarda tutti i contribuenti soggetti passivi IVA, **ad esclusione di:**

- contribuenti minimi che non addebitano IVA in fattura;
- contribuenti forfettari che non addebitano IVA in fattura;
- soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, ivi compresi gli enti non commerciali.

Si segnala che i contribuenti minimi, forfettari e gli enti non commerciali titolari di partita IVA, esclusi da tale adempimento, restano obbligati alla presentazione dello spesometro trimestrale (semestrale per il 2017) e pertanto **si invitano tutti i clienti a cui teniamo la contabilità a consegnare le fatture e i documenti contabili tempestivamente;** in caso di mancata collaborazione lo Studio non risponderà degli adempimenti non presentati nei termini di legge. **L'omissione o l'incompleta/infedele trasmissione dei dati richiesti comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000.**

---

Cordiali saluti

LOSTUDIOCOMMERCIALE S.R.L. STP